

Citta' metropolitana di Torino

**Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Urbiano (o Ganduglia) in Comune di Mompantero ad uso energetico assentita alla SH.EN.42 s.r.l.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 108-5714 del 26/2/2016;

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a SH.EN.42 - P. IVA 09408890011 - con sede legale in Torino, Corso Ferrucci 77/9 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Urbiano (o Ganduglia) in Comune di Mompantero in misura di litri/sec massimi 65 e medi 22.24 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 153,35 la potenza nominale media di kW 33,5, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. il concessionario è tenuto alla sottoscrizione del disciplinare entro i termini che saranno disposti dall'Autorità concedente, che provvederà successivamente alla relativa registrazione;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
9. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 1/3/2016

"(... omissis ...)

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Dovrà essere consegnato all'amministrazione concedente e all'Ente Parco un piano di aggiornamento della chiusura delle prese irrigue esistenti lungo il Torrente Urbiano nel tratto sotteso dalla condotta con relativo aggiornamento planimetrico degli stacchi irrigui lungo la medesima e dei terreni che vengono irrigati a pioggia oltre al nome e l'ubicazione delle prese esistenti che saranno progressivamente dismesse. L'aggiornamento dovrà essere a scadenza triennale e dovrà concludersi nei termini della presente concessione.

Le priorità di utilizzo della risorsa dovranno prevedere prioritariamente il rilascio del DMV, l'utilizzo ad uso irriguo e la fornitura alle fontane pubbliche esistenti e solo in seconda battuta l'uso energetico.

In merito all'impatto ambientale dell'opera e al monitoraggio ambientale, al termine dell'ante operam dovranno essere definiti i limiti di attenzione per i parametri monitorati il cui superamento dovrà attivare una valutazione delle cause che hanno portato allo scostamento ed eventualmente innescare azioni correttive. I monitoraggi post-operam dovranno essere eseguiti per un periodo non inferiore a 3 anni, secondo il piano di monitoraggio agli atti e provvedendo a trasmettere i risultati dei medesimi all'ufficio scrivente, all'Ente Parco e ad ARPA Piemonte.

Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni stabilite dal parere tecnico del Dossier CAP.

In merito all'impatto acustico in fase di esercizio della centrale dovrà essere previsto un collaudo prima dell'entrata in funzione della medesima ed un monitoraggio ad impianto funzionante per valutare la bontà delle previsioni effettuate. Eventuali problematiche emerse dovranno essere valutate con ARPA Piemonte e il Comune di Mompantero.

Il concessionario si obbliga a consentire all'Autorità concedente e all'Ente Parco, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto e in continuo dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della misura del DMV, e a condividere, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

I rifiuti provenienti dalla griglia all'opera di presa dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Trattandosi di concessione di un titolo per il prelievo di acque inferiore a 100 litri/sec l'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di rivedere i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del provvedimento medesimo al fine, ove si manifestino squilibri del bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti.

Trattandosi di una derivazione, che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente in capo ai Consorzi irrigui Riuniti Comba la Pala Mompantero, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione. Nel caso di rinuncia all'attività produttiva o cessione della medesima, prima della messa in pristino dei luoghi, il Consorzio ha diritto di prelazione sulle opere non devolvibili di sua proprietà. Inoltre, come indicato nella convenzione di couso, il concessionario presterà idonee garanzie in favore del Consorzio per la corretta e regolare gestione dell'impianto oltre che per la dismissione e la rimessa in pristino dei luoghi.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

#### Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"